

Effemeride trapanese*

di MARIO SERRAINO

PERGAMENA N. 3 (a.1396)

Numero inventario biblioteca: 30280

Nos Martinus Dei gratia Rex Aragonum et Martinus eadem gratia rex Sicilie ac ducatum Athenarum et Neopatrie dux et eiusdem regis et regni Aragonum et gubernator generalis et Maria eadem gratia dicti regni Sicilie, etc. etc...(totale righe n.43)

Traduzione letterale

Noi Martino per grazia di Dio re d'Aragona e Martino per la stessa grazia re di Sicilia e duca dei ducati d'Atene e di Neopatria e primogenito dello stesso re e regno d'Aragona e governatore generale e Maria per la stessa grazia regina e duchessa del detto regno di Sicilia e dei predetti ducati e nel governo e trono del detto regno di Sicilia e dei ducati medesimi tutti e tre contemporaneamente sedenti reggenti, Considerando che da voi nostri fedeli giurati dell'Università della Terra di Trapani é stato a noi umilmente supplicato che, avendo la stessa Università per serbare illibata fedeltà alle nostre reali maestà (sofferto) numerosissimi danni...agendo in servizio ed onore della real corona in molti luoghi e in molti modi per offerta continua contro i nemici e i ribelli alle nostre reali maestà, in tanto che, per il turbine di detta guerra, la quale, ahì dolore, durò lunghi giorni, rimangono detta Università e i singoli cittadini della stessa privi della loro sostanza e dei loro beni: dei quali beni in verità dopo trascorso sufficiente tempo per grazia di Dio tra i suoi vicini si abbonda... per utilità e vantaggio di detta Università e dei singoli suoi cittadini perciò, affinché la stessa Università possa ridursi di bene in meglio e di meglio in ottimo (considerando dico che è stato a noi supplicato che) ci degnassimo ammettere certi capitoli infrascritti alla grazia d'esser esauditi dalla nostra bontà. Noi per speciale grazia acconsentendo

**continuazione e fine da anno XVI 1995, 223-238 e anno XV, 130-151.*

favorevolmente a siffatta supplica, visti e riconosciuti da noi pienamente i predetti capitoli, facemmo ai medesimi e a ciascuno di essi le risposte come in fine di ciascuno di essi si contiene e particolarmente si designa.

Dei quali capitoli segue il tenore sotto le seguenti parole:

I Capitoli di nuovo formati dalla Università di Trapani che presentò la detta Università al serenissimo signor Re d'Aragona tanto per se' quanto come padre e legittimo amministratore del signor Re di Sicilia e come governatore della Serenissima nostra signora Regina, i quali chiede la detta Università che siano accettati e avvalorati dal detto signor Re d'Aragona per se' e nei nomi come sopra.

Primamente che perche' la vostra maestà agli altri nostri capitoli che mandammo alla vostra maestà coi detti sindaci aveva risposto che era contento che tutti i beni dei fuorusciti si debbano convertire in beneficio dei fedeli Trapanesi i quali sono stati a sostenere ogni affanno della detta terra ad onore e per fedeltà della vostra signoria, nonostante che nessuna donazione per l'addietro sia stata fatta dai detti signori ad altre persone, piacciavi ora di nuovo accettare detta donazione e concessione non ostante alcuna remissione o grazia che i detti serenissimi signori facessero ai detti ribelli e massimamente reintegrazione dei loro beni, a tal chè la detta vostra donazione fatta alla detta Università sempre sia ferma e valida. Piace a dette reali Maestà come è chiesto così tuttavia che i detti beni siano distribuiti tra i danneggiati da ufficiali dei detti signori.

Inoltre che per benchè la vostra maestà sul fatto della gabella del biscotto di Trapani avesse risposto ai detti sindaci che la sospendeva fino alla vostra venuta in Trapani, piaccia alla vostra maestà, ora che è in Trapani, confermare alla nostra Università che quello che anticamente della detta gabella era della Corte sia della Corte e quello che soleva essere dell'Università di Trapani sia dell'Università. Rispondono dette regie maestà che detta gabella del biscotto appartiene interamente alla Corte di detti Signori, tuttavia l'Università faccia conoscere il privilegio o dritto che ha in detta gabella e il signor Re provvederà conforme a giustizia, così tuttavia ha che per necessità del tempo presentemente tutta la detta gabella deve essere riscossa dalla Corte.

Inoltre che per grazia speciale fu concesso alla detta Università per antica ed eterna memoria di una cosa della vostra maestà che il Trapanese possa franco dire d'aver questo avuto per speciale grazia del Serenissimo Re di Aragona quando venne in Trapani per passare in

Catalogna e per considerazione degli affanni e dei danni ricevuti ad onore ed esaltazione dei detti sacratissimi Signori, imperocchè vano sarebbe avere assegnato e non avere alcuna speciale grazia perchè si siano ricevuti tanto affanno e danni con diversi pericoli, che nessun Trapanese in nessuna parte di Sicilia fuori di Trapani in qualunque... (fatto) criminale possa essere convenuto da nessuna persona anche privilegiata e che sopra ciò possa gorgiare il privilegio dei Palermitani allora concesso per specialissima grazia della sant'anima del fu di buona memoria... non ostante che la vostra maestà sopra ciò abbia risposto ai detti sindaci che questo è contro ragione, che, sacra maestà, se questo fosse di ragione non ve lo chiederebbe detta Università che di ragione invano... ma però lo chiede per privilegio che è contro le disposizioni di ragione e si dice privilegio privando la legge e però la vostra maestà sopra ciò può disporre e concedere ai fedeli vassalli meritori anche cosa... e dovete considerare, sacra maestà, che fu la santa anima dell'imperatore Federico e concesse il detto privilegio ai Palermitani, crediamo che lo può fare e così farà... dei Trapanesi, ricordandosi quello che ha fatto il Trapanese per la vostra maestà, che forse li nostri antecessori non fecero la metà per la santa anima del fu di buona memoria Re Federico terzo... Messina, sicchè se la detta Università ottenga uno dei privilegi di Palermo come è detto di sopra, lo deve ottenere per le cause predette e però piaccia alla vostra maestà concederlo. Rispondo (le reali maestà) per grazia speciale piace alla medesima concedere detto privilegio conforme è chiesto.

Parimenti che per i danni ricevuti piaccia alla vostra maestà di consentire e concedere alla detta Università e a ciascun Trapanese...le cose che perdettero in questa guerra, quelle che appaiono ed esistono ciascuno le possa recuperare ed avere da chi le terrà e le possiederà ed anche da chi le tiene e possiede anche se per mille mani siano andate, non ostante che la vostra maestà sopra ciò abbia risposto ai detti sindaci che sopra ciò aspettassimo la generale vostra provvista non ne sarà di nuovo a voi che (come) agli altri e però lo domandiamo noi per speciale grazia, che forse gli altri non hanno avuto gli affanni che abbiamo avuto noi; e perciò piacciavi di concederlo per grazia speciale come già avete fatto ad altri in particolare. Le perdette reali maestà provvedono in detto capitolo che i beni mobili esistenti possono essere chiesti dai loro padroni a qualunque tedoratore finchè tuttavia non siano stati tolti ai ribelli delle dette maestà dai gendarmi del detto Signore Re.

Parimenti che l'Università di Trapani possa recuperare ed avere da

Antonio del Bosco e sopra i suoi beni tutti gli introiti che nel tempo del suo governo riscosse ed ebbe delle gabelle della detta Università, e sopra ciò si sia fatta giustizia dai vostri ufficiali. Le predette reali maestà, udito il detto Antonio del Bosco faranno giustizia all'una e all'altra parte.

Parimetri supplica detta Università a vostra maestà vi piaccia che tutti i beni dei vostri ribelli cioè di quelli che sono in Trapani e al loro terreno, per benchè non siano nostri fuoriusciti si debbano convertire in beneficio e utilità comune dei vostri fedeli vassalli Trapanesi, così come vostra maestà concesse i beni dei fuoriusciti di Trapani, non ostante alcuna donazione o concessione fatta per l'addietro ad altri, le quali detta Università chiede siano annullate dalla vostra Serenità. Le dette reali Maestà concedono soltanto i beni di quei fuoriusciti che sono di Trapani.

Parimetri supplica detta Università a vostra maestà che avendoci vostra maestà concesso che un nostro Trapanese possa essere a fianco del signor Re di Sicilia e al suo Consiglio, piacciavi di nuovo concedere che come è uno siano due come avete concesso a Siracusa e a Noto e ad altre terre vostre. Le predette reali Maestà pongono un solo Trapanese nel Consiglio del Signor Re.

Parimenti che la detta Università di Trapani a beneficio comune della detta terra possa eleggere ed avere otto buoni uomini i quali debbono essere eletti da detta Università di Trapani comunicato il Consiglio, i quali abbiano a consigliare e fare il meglio che sia per l'onore e beneficio dei detti Serenissimi Signori e della detta Università insieme con i... Piace alle dette reali maestà finchè si procederà col beneplacito degli stessi.

Inoltre che il capitano e il giustiziere di Trapani sia cittadino di Trapani e annuale e gli ufficiali siano simili cittadini e annuali e quello che sia capitano e giustiziere di Trapani sia capitano e giustiziere tanto di Trapani quanto della valle di Mazara. Piace alle dette reali maestà che il capitano... Trapani sia Trapanese annuale e lo stesso... gli ufficiali della terra di Trapani...

(Ordiniamo)... e al maestro Giustiziere del Regno nostro, ai Giudici della Regia gran Corte, ai Capitani e a tutti gli altri rimanenti e singoli ufficiali a noi sottoposti presenti e futuri... che i capitoli predetti e tutte le singole cose in essi contenute giusta le risposte da noi fatte ai medesimi e a ciascuno di essi siano tenuti fermamente ed osservino e facciano inconcussamente osservare. E non vi contravvengano... e non permettano che alcuno vi contravvenga per alcuna ragione... giudicando

noi di nostra certa scienza e ponderatamente di dover così ordinare. A prova della quale cosa abbiamo ordinato che sia fatto il presente privilegio e che sia munito del sigillo ducale del nostro detto Re d'Aragona, poichè i regi sigilli ... abbiamo... Dato a Trapani il quattro gennaio quinta indizione l'anno dell'incarnazione del Signor 1396, del regno nostro detto... primo, del detto Re di Sicilia sesto della predetta Regina ventesimo. Il Re Martino. Pietro cancelliere del primogenito d'Aragona.

PERGAMENA N. 4 (a. 1315)

Numero inventario Biblioteca: 30281.

Fridericus Dei Gracia Rex Sicilie. Per presens privilegium notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod ad supplicationem pro parte, etc. etc...(totale righe n. 16)

Federico per grazia di Dio re di Sicilia. Mediante il presente privilegio vogliamo che sia reso noto a tutti, tanto presenti quanto futuri, che per supplica fatta alla nostra altezza dalla Università degli uomini della terra di Trapani nostri fedeli, considerato la fede pura e la devozione che l'Università ha costantemente avuto ed ha verso la nostra eccellenza, e i non meno fedeli e graditi servigi resi da essa Università alla nostra altezza e che in avvenire potrà rendere più graditi, coll'aiuto del Signore, abbiamo graziosamente concesso alla detta Università che il mercato o fiera, che ogn'anno cioè del mese di agosto nella stessa terra era stato solito tenersi come sta esposto, dal primo settembre prossimo futuro, quattordicesima indizione, in avanti possano tenerlo nel solito luogo ogni anno nel medesimo mese di agosto da durare per quindici giorni, durante il qual tempo di giorni quindici vogliamo che tutti i singoli mercanti ed altre persone che vengano alla predetta fiera, riguardo alle cose, merci e animali che abbiano portato alla fiera, che ivi abbiano vendute o che da lì abbiano portato via, vogliamo che dal diritto della dogana e da qualsiasi altro dritto siano liberi e siano immuni dai futuri secreti e maestri procuratori della Sicilia nonchè dai gabellotti e conduttori di gabelle e di diritti della corte della terra di Trapani spettanti all'ufficio di secrezia e di procura dal predetto primo settembre in avanti; ordinando ai nostri fedeli a tenore del presente privilegio che nessuno di essi si presuma in qualsivoglia modo di contravvenire o agire contro il contenuto di siffatto privilegio, salva sempre in ogni cosa la fedeltà in noi e ai nostri eredi. A testi-

monianza, certezza e cautela della quale cosa abbiamo comandato che sia fatto per essi il presente privilegio e che sia munito del nostro sigillo pendente. Dato a Messina per mano del nobile Federico de Incisa milite, cancelliere del regno di Sicilia. L'anno dell'incarnazione del signore 1315, nel mese di aprile giorno cinque, tredicesima indizione.

PERGAMENA N. 5 (a.1418)

Numero inventario Biblioteca: 30283

In nomine Domini Amen Anno incarnationis eiusdem millesimo quatri-
gesimo decimo octavo mense februarii vicesimo die eiusdem duode-
cime indictionis Regnante Serenissimo et Illustrissimo domino nostro
Alfonso Dei gratia inclito Rege. etc.etc...(totale righe n.37)

Nel nome del Signore Amen. Nell'anno dell'incarnazione del medesimo 1418 nel mese di febbraio nel giorno venti dello stesso dodicesima indizione Regnando il Serenissimo ed illustrissimo Signor nostro signor Alfonso per grazia di Dio inclito Re di Aragona e di Sicilia eccetera e duca dei ducati di Atene e di Neopatria, nell'anno terzo del suo governo felicemente Amen. Noi Nicola de Anichito Giudice della città di Catania... con autorità in ogni luogo pubblico notaio e giudice ordinario della detta città di Catania e... i testimoni infrascritti, cioè: Nicola de Speciali della terra di Noto, il notaio Nuto de Aquila, Antonio Caramanna... Giovanni de Bonanni e Giovanni de Posa a ciò specialmente chiamati e rogati, col presente pubblico scritto facciamo noto e attestiamo che il signor Iacopo di... personalmente costituitosi nella nostra presenza, ...cittadino della città di Catania, asserendo di avere un tempo riportata ed avuta in suo favore una certa sentenza profferita dalla regia gran Corte a sua istanza contro l'Università della terra di Trapani riguardo a sedici onze d'oro e venti tari che gli si dovevano per suo salario, e la stessa Università prese per sé quelle onze e quei tari ovvero impedì allo stesso signor Iacopo il pagamento delle stesse e degli stessi, e lo stesso asserì che perciò la detta Università era stata condannata... alla restituzione e pagamento delle stesse oncie e degli stessi tari mediante la predetta sentenza e che della stessa sentenza d' allora era stata ordinata la debita esecuzione con lettere esecutorie contro la predetta Università, che la stessa sentenza avea sortito il suo effetto sulla gabelle di detta Università della terra di Trapani detta delli Cantarari, così che sopra... della medesi-

ma dovesse a lui soddisfarsi delle predette sedici oncie e dei venti tari secondo quello che asserì essere contenuto nella sentenza e nelle lettere esecutorie perdute. Finalmente lo stesso signor Iacopo oggi nel predetto giorno, volendo alla medesima Università ed ai probi e nobili della stessa compiacere come quegli che...disse di essere cittadino e come cittadino della detta terra di Trapani, spontaneamente per semplice libera gradita e spontanea volontà, e per buon zelo...e motu proprio e per libero e maturo consenso e decisione, a tenore del presente, della stessa dovuta somma di oncie sedici e tari venti della predetta condanna, alla medesima Università di Trapani anche assente ed intervenendo all'uopo e stipulando per essa e in nome della stessa il nobile Giovanni Mararanga cittadino della stessa terra di Trapani, e stipulato ancora per essa io notaio predetto come persona pubblica e per ufficio pubblico a compiacenza della detta Università gradevolmente rilascio e rimise sei oncie e venti tari ed anche le spese fatte in siffatta causa e soltanto fu contento di ricevere dell'istesso debito le rimanenti oncie dieci soltanto e non oltre, le quali oncie dieci lo stesso predetto giorno innanzi a noi ed ai predetti testimoni confessò di avere ricevuto dalla stessa Università per mano del suddetto Giovanni Mararanga, rinunciando in questo espressamente alla azione e all'eccezione di dolo e in fatto e a quelle di non avere ricevuto detto denaro non pagato nè di buon oro nè di argento e rinunciando alla speranza di futuri pagamento, consegna o assegnazione della stesso denaro, dicendo nulla di meno di tenersi, anche per le dieci oncie pagategli e consegnategli come sopra dalla medesima Università, ben contento pagato e soddisfatto per la premessa causa, e liberò e assolse totalmente la stessa Università e suoi beni dai predetti obblighi; facendo, per stipulazione aquiliana precedente e per accettazione immediatamente e legittimamente susseguita, patto, quietanza e liberazione generale e finale di alcun'altra ulteriore cosa circa i predetti debiti, della predetta condanna di cui nella predetta condanna e facendo patto, riguardo alle predette e dovute somme, di non chiedere, di non consentire che sia chiesto e di non far alcuna turbativa o dare alcuna molestia per sè e per altra interposta persona nei giudizi o fuori giudizio; volendo altresì e ordinando che tutte le scritture contenenti le premesse cose per quanto disporranno per la predetta causa contro la predetta Università e i suoi beni restino e s'intendano cancellate e nulle e tali si debbano ritenere nel giudizio e fuori e di nessun valore o momento. La quale quietanza e tutte le singole suddette ed infrascritte cose lo stesso signor Iacopo promise e convenne e

solemnemente si obbligò per sè e per i suoi eredi mediante solenne stipulazione, sotto l'ipoteca e l'obbligazione di tutti i suoi beni presenti e futuri, avuti e da avere, dovunque esistenti e meglio apparenti, con risarcimento dei danni, delle spese interessi della lite e fuori lite, di avere e ritenere sempre per approvate e valide e di attendervi diligentemente e di osservarle inviolabilmente e di nessun modo e per nessuna ragione contravvenirvi, sotto pena del doppio di quello che fosse risultato da lui, o da altri in luogo di lui, contrafatto o contravvenuto nelle premesse cose o in alcuna delle premesse cose...stipulando solennemente e legittimamente per parte e nome dello stesso regio fisco io predetto notaio pubblico come persona pubblica, la quale pena...colle stipulazioni e valore di detta pena. Rinunciando lo stesso signor Iacopo in tutte queste cose di sua certa (scienza) ...alle leggi, diritti, costituzioni, privilegi, autentiche, e capitoli civili e canonici...le quali tutte e singole premesse cose possano essere infrante o da alcuno ritratte. Onde a futura memoria e...di chi avrà o potrà avere interesse, e a futura certezza e cautela il presente pubblico istrumento preso ed astratto dagli atti di me notaio...giudice notaio e...corroborato dalle sottoscrizioni e dalla testimonianza dei testi.Fatto in Catania, cioè nel banco di me notaio...di cui sopra giudice della città di Catania...Io Antonio Caramanna attesto. Io notaio Giovanni de Bonanni attesto. Io Giovanni de Posa attesto. Io notaio Nuto de Aquila attesto...

PERGAMENA N. 6 (a.1411)

Numero inventario Bblioteca: 30282

Ferdinandus Dei gracia Rex Castelle Aragonum Sicilie
etcetera...Vicerex in dicto Regno Sicilie:Nobilibus Iuratis Civitatis
Drepani etc.etc...(totale righe n.32)

Ferdinando per grazia di Dio Re di Castiglia D'Aragona, di Sicilia eccetera. Il Vicerè nel detto regno di Sicilia: Ai nobili Giurati della città di Trapani presenti e futuri; dilette fedeli del re, salute: per parte del nobile Francesco di Abrignano di questa città, tanto per proprio interesse quanto altresì come uno dei cittadini della città medesima, ci è stato esposto come non badando li acatapani della stessa città al contenuto delle pandette, statuti e ordinazioni riguardo alle ragioni sopra i pagamenti e dritti ad essi acatapani spettanti per le vettovaglie che si portano in queste città per mare da qualsivoglia mercante e persone e ancora riguar-

do agli altri legumi nei quali sono distinti e particolarmente dichiarati i diritti e le ragioni ad essi dovuti, nei quali non c'è alcun capitolo per il quale possa esigersi dritto alcuno per li frumenti che si portano per mare nella medesima città, se non soltanto il diritto di gabella del campo dove le stesse vettovaglie sono vendute dichiarato in modo certo in un certo capitolo descritto nel libro dell'Università; li prefati acatapani pretendano molestare l'esponente con far pagare un grano per salma per certa quantità di frumento li quali fece in questa città per venderli in sollievo della stessa Università, il quale grano uno non si trova dalle pandette capitoli e ordinazioni dei pagamenti spettanti ad essi acatapani, imposto in alcun modo doversi quello esigere: perchè sarebbe imporre una nuova gabella in grave danno e pregiudizio degli interessi non solo dello stesso esponente ma ancora di tutta l'Università stessa...sopra ciò volendo debitamente provvedere e non consentire che siano imposti...e nuove gabelle...dalla r. gran corte li capitoli e ordinazioni estratti dal libro dell'Università sopra detti pagamenti dovuti e spettanti ai predetti acatapani, nei quali non è descritto...ad essi acatapani essere dovuto tale dritto di grano uno per salma che pretendono voler esigere dall'esponente; abbiamo con deliberazione della stessa regia gran corte provvisto e così vi diciamo e comandiamo espressamente che non dobbiate permettere nè consentire in alcun modo che gli stessi acatapani possano esigere il detto grano uno per salma sulle vettovaglie che sono state e che in avvenire saranno portate da qualsivoglia mercante e da altre persone per mare in questa città allo scopo di venderle in vantaggio della stessa Università; specialmente dal detto nobile esponente, e se quello avessero esatto lo dobbiate far restituire, ma soltanto permetterete e consentirete che li prefati acatapani possano esigere i diritti e ragioni spettanti ad essi giusta il contenuto dei capitoli e ordinazioni contenuti e dichiarati nel libro dei privilegi della stessa città e non altrimenti nè in altro modo: e le premesse cose eseguite effettivamente guardandovi dal fare il contrario sotto pena conto di cento oncie da destinarsi al regio fisco. Dato nella felice città di Palermo il giorno 30 del mese di maggio quarta indizione (a.1411). Dopo dato, per questa medesima, comandiamo ai detti acatapani presenti e futuri sotto la pena predetta che debbano osservare a perfezione i detti capitoli e statuti e ordinazioni e provviste nostre e all'infuori di quelli per nessun patto esigere nè percepire il detto grano uno per ogni salma di frumento come sopra non dovuto: dato come sopra. Gaspere de Spes. Vide Francesco de franc. Il Signor Vicerè ha ordinato a me Stefano Marco visto da Francesco de franc.

PERGAMENA N.7 (a.1551)**Numero inventario Biblioteca:30284**

In nomine domini Iesu Christi Amen Anno dominice Incarnacionis millesimo quingentesimo quinquagesimo primo mense decembris die primo mensis eiusdem decime...(totale righe n.49)

In nome del nostro Signore Gesù Cristo Amen. Nell'anno dell'incarnazione del Signore millecinquecentocinquantuno, primo dicembre decima indizione...Regnando...gli invittissimi nostri Signori Carlo per favore della clemenza divina dei romani re imperatore sempre auguste, Giovanna madre dello stesso Carlo per grazia di Dio (regnanti) re d'Aragona...di Valenza, di Maiorca, di Sardegna, di Corsica, di Cordova, conti di Barcellona, duchi di Atene e di Neopatria ed anche conti di Rossiglione e di Ceritania, marchesi...dei regni di Castiglia, Leon e Granata e anche di Tripoli e Tunisi, nell'anno di loro regno trentesimo quinto, felicemente Amen. Noi Giovanni Arbilai prefetto...nel presente anno, Giovanni Settesoldi dottore nell'uno e nell'altro diritto, Giudice in capo della Regia Corte civile della medesima città, Giovanni Antonio Lombardo e Tommaso Marturel giudici...Giacomo Lombardo regio pubblico notaio nel regno di Sicilia per tutto il Val di Mazara con autorità di far scrivere e registrare, noi testimoni sottoscritti all'uopo chiamati e richiesti, col presente scritto pubblico facciamo noto ed attestiamo che, presente innanzi a noi, il magnifico Antonio de Rore della città di Trapani, spontaneamente e non costretto da violenza nè indotto da errore ma per sua pura libera e spontanea volontà senza che nessuno alquanto lo costringesse chiese e concesse in enfiteusi ossia ad annuo in perpetuo ed in virtù della medesima concessione con toccare la penna di me notaio in luogo di materiale possesso...dette ed assegnò a Bartolomeo di Bologna presente e ricevente da lui in enfiteusi per sè e per i suoi eredi e successori in perpetuo un certo pezzo di terra di una salma..., misurato per detta somma (quantità) dal nobile uomo santostefano, situato nel territorio della città di Trapani e nella contrada (?) confinante col giardino di Nicola Cerami dalla parte di occidente...Mancuso dalla parte...e con altri confini, libera ed esente da ogni onere di censo e qualsiasi altra servitù, tranne tuttavia dallo infrascritto diritto di censo...con le entrate, le uscite e le pertinenze sue, con tutto ciò che è contenuto sopra sotto e dentro i suoi confini e con gli altri, se vi fossero, suoi diritti, accessi ed uscite...con l'utile dominio, la proprietà, il diritto di prelazione di detta terra e

di qualsiasi parte della stessa comunque spettanti e pertinenti al detto magnifico concessore ed ai suoi eredi e successori, trasferendo...detto concessore per sè e per i suoi eredi e successori in perpetuo al medesimo enfiteuta presente e stipulante ogni diritto e causa di utile dominio di proprietà e di prelazione su detta terra...che detto magnifico concessore ebbe ed ha e poteva avere e che in futuro potesse avere su detta terra e su qualsiasi parte di essa per qualsiasi ragione titolo, diritto o causa...(finchè) il possesso di detta terra e di qualsiasi parte della stessa sia rimasto al detto magnifico concessore stabili di possedere quella terra per conto di detto enfiteuta...finchè l'enfiteuta stesso ed i suoi eredi abbia preso di detta terra e di qualsiasi parte di essa il libero materiale effettivo possesso...quale piena autorizzazione e facoltà di entrare nell'effettivo possesso, e di poi di ritenerlo a volontà di lui, detto magnifico concessore dette al medesimo enfiteuta presente e stipulante...ad aversi da detto enfiteuta e da suoi eredi e successori detta terra ed ogni parte di essa in perpetuo, ed a vendersi, darsi, alienarsi la stessa terra ed a farsene tutto ciò che piacesse allo stesso ed ai suoi eredi e successori come di cosa propria acquistata per il giusto titolo proprietario (qual'è la) della presente concessione ed in buona fede; e questo per il canone o diritto enfiteutico...per oncia una per ogni salma misurata, il quale diritto di censo promise pagare detto enfiteuta al medesimo magnifico concessore ed ai suoi eredi e successori in perpetuo in questo modo cioè: per tutta la festa della natività...di Cristo prossima ventura promise pagare quattro annate, cioè la presente e tre seguenti decima prima, decima seconda e decima terza indizione e di poi promise pagare detto di censo alla fine del mese di agosto di ogni anno...facendo il primo pagamento alla fine di agosto dell'anno allora seguente decimaquarta indizione e di poi successivamente in pace e senza difficoltà, senza lite, questione, molestia e senza strepito...col patto che se detto enfiteuta sia venuto meno nel pagamento di detto diritto di censo per tre anni, che sia lecito al concedente revocare a sè il possesso con tutti i miglioramenti, e chiedere ed avere i diritti censuali...col patto pure che detto diritto di censo non possa per alcun patto dividersi, anche col beneficio della divisione dell'eredità in cui possa il detto magnifico concessore conseguire il diritto di censo sopra...; col patto che detto enfiteuta nè i suoi eredi e successori non possano vendere, donare, dotare e trasmettere ad altri la detta terra... (e di poi terra vineata)...(specialmente) a persone potenti e ad altre cui dalla legge è vietato, senza il consenso di detto nobile proprietario; altrimenti che

decadano dal loro diritto; (contro) la quale terra concessa di sopra in enfiteusi detto magnifico (concessore)..., solennemente obbligandosi verso lo stesso enfiteuta presente e stipulante, volle e promise di nulla fare, di difenderla, liberarla da molestie, garantirla da ogni e qualsiasi evenzione, da ogni...molestante e contradicente persona, da ogni debito, questione, lite o molestia; così che se intorno alle premesse cose in avvenire fosse mossa qualche questione o lite, da qualcheduno, contro il detto enfiteuta...(e suoi) successori, nel caso che sia fatta subito semplice comunicazione o denuncia di questa lite o questione, in tal caso sia tenuto (detto concessore) e promise detto magnifico concessore di assumere sopra di sè il predetto giudizio o questione e di proseguirlo e terminarlo sia nel giudizio principale che in cause di appello, di revisione e di nullità e fino alla debita fine a sue proprie spese e disagi e...e di tenere del tutto indenne e senza danno l'enfiteuta presente e stipulante, così che non sia d'uopo denunciare le premesse cose nè appellarsi anche se contro di lui fosse denunziato...e tutte queste singole cose contenute nel presente contratto detti contraenti promisero di avere per ratificate di non contraddirvi, contravvenirvi, agire contro o di farvi opposizione...sotto l'ipoteca e l'obbligazione di tutti e singoli loro beni mobili e stabili, presenti e futuri, avuti e da aversi, con risarcimento di tutti i danni interessi (spese di lite o) fuori lite, ogni libello, petizione, opposizione ed appello abbandonando e per patto solenne rinunziandovi, tutte le premesse e singole cose restino ratificate e confermate, col patto di entrare (nel possesso ?)...di tutte le cose di detti contraenti e di quelle fra esse che il creditore abbia preferito, e di venderle, alienare e soddisfarsi con quelle di detto debito e spese e di esercitare...di agire sulla persona e sui beni della parte contravveniente nei casi sopradetti, con autorizzazione di variare e di far uscire di casa nonostante che abbiano beni stabili e somme...o un'oncia. Rinunciando i detti contraenti in queste e su tutte queste e su ciascuna delle premesse cose alle consuetudini della città di Trapani, contro la quale esecuzione nè contro il contenuto (del contratto)...nè contro la cedula di avviso che disponga per caso la comparizione della persona non possano opporsi... alla rescissione del presente contratto, l'ufficio del giudice implorando...nè altro fare possono se non paghino prima e adempiano il contenuto del presente contratto. E il pegno non sia aggiudicato alla parte, ma sia venduto al maggior offerente all'incanto. Rinunciando...alla legge "si convenerit ignorantia iuris et facti" alla "condictio sine causa" e ad azioni sussidiarie in fatto, all'eccezione della

cosa non fatta come è prescritto, all'eccezione di dolo, della cosa...nel presente contratto o del dante causa a questo contratto, al beneficio della presente concessione, specialmente al beneficio del nuovo rito, al beneficio della moratoria, alla dilazione quinquennale triennale, alla cessione dei beni e alle altre cose delle quali (si possano giovare contro il contratto), alle dilazioni maggiori e minori alle quali con giuramento espressamente rinunziano e indifferentemente ad ogni altro aiuto di leggi e di diritto e a...i detti contraenti prestarono giuramento sui quattro sacrosanti vangeli di Dio toccando materialmente le scritture, come è costume; così che se intorno alle premesse cose sorga qualche questione...possa...a Trapani convenire innanzi a qualsivoglia giudice avente giurisdizione civile o criminale. Onde a futura memoria di questo fatto...indi il presente pubblico strumento da me predetto notaro e scritto per mano di Antonio Duardo scrittore con autorizzazione regia di fare scrivere e registrare...corroborato dalle sottoscrizioni e dalla testimonianza di noi, di cui sopra, prefetto, giudici, notaro e testimoni sottoscritti. Fatto a Trapani nello anno, mese, giorno e indizione prenessi...(quelli che) intervennero sono i seguenti cioè: il magnifico Giacomo erede del fu Gerardo e il signor Battista lo Monti della città di Trapani.

Giovanni Arbilai

Giovanni Settesoldi

PERGAMENA N. 8 (a.1400)

Numero inventario Biblioteca: 30285

In nomine domini Amen. Anno dominice incarnationis millesimo qu (atringent)esimo mense augusti quartodecimo die mensis eiusdem ottave inditionis. Regnantibus, etc.etc...(totale righe n.53)

Nel nome del Signore Amen. Nell'anno dell'incarnazione del Signore millequattrocento nel mese di agosto nel giorno quattordici dello stesso mese ottava indizione. Regnando i serenissimi nostri Signori Re Martino e Regina Maria del Regno di Sicilia e duchi dei ducati di Atene e di Neopatria, nell'anno ottavo invero di regno di detto re e ventesimo terzo della Regina felicemente Amen. Noi Giudici Vincenzo Settesoldi giurista giudice di Trapani, Antonio Pace di detta terra, pubblico notaio di tutta l'isola di Sicilia e i testimoni sottoscritti, specialmente per questo chiamati e richiesti, con la presente scrittura pubblica facciamo noto ed

attestiamo che, venendo in nostra presenza un Giurato dell'Università della terra di Trapani, in nome e per parte di tutta l'Università degli uomini di detta terra, ci ha richiesto con insistenza, implorando il nostro ufficio di giudice e notaro di cui sopra, che dovessimo redigere in forma pubblica e trascrivere certi testimoniali con certi capitoli scritti da me notaio suddetto per ordine dei Giurati e dell'Università della terra di Trapani, a richiesta dell'Università predetta, per garanzia e pubblica fede da farsi intorno ad essi presso tutti e i singoli in avvenire quante volte occorrerà in giudizio e fuori giudizio; noi in verità, osservando che agli stessi importava avere e tenere pubblicati presso di loro questi testimoniali coi medesimi tra gli altri ufficiali da designare ogni anno nelle loro dette schede fu ed è solito intromettere, designare due notari di atti per la corte capitaniale di detta terra di Trapani, e dopo la designazione degli stessi da parte della stessa Università, trasmetterli alla Real Maestà per la conferma dei medesimi (notai) insieme con gli altri ufficiali di detta terra fu ed è anche notorio e fama pubblica nella terra di Trapani. Inoltre che senza interruzione detto ufficio dei detti notai di atti della detta corte capitaniale fu ed è e dev'essere gratuito annuale e non venale e così fu ed è concesso e dev'essere concesso per lunga osservanza ed antica consuetudine della detta terra di Trapani dai predetti anni superiormente dichiarati come fu ed è notorio ed è fama pubblica, così che dalla maggior parte degli uomini di detta terra di Trapani così è ritenuto e creduto.

Inoltre che anche possa e vuol provare che un tempo nell'anno XV indizione prossimo passato, sopravvenendo in detta terra di Trapani la dominazione di detta Real Maestà, essendo già rimossa la dominazione sulla terra dei ribelli Chiaramonti, tutti gli ufficiali di detta terra di Trapani e specialmente detti notai degli atti della corte del capitano della stessa terra per ordine e real provvista furono stabiliti e nominati gratuitamente senza alcun pagamento ed annuali. Inoltre che nello stesso anno XV indizione, essendo allora la Real Maestà in detta terra di Trapani, ed essendo stati nominati gli ufficiali di detta terra di Trapani e specialmente i detti notai degli atti della corte capitaniale come di sopra è stato detto, sopravvenne un certo Messinese o di altra origine il quale asseriva di avere il diritto di vendere detto ufficio di notario di detta corte capitaniale a lui concesso dalla Real Maestà, e cercando di vendere detto ufficio di detto notariato ovvero di ricavarvi qualche cosa, si impose e ostacolava quei notari degli atti della corte capitaniale che già erano stati eletti come sopra, la qualcosa giunta a notizia di detta Università, subito

L'Università stessa fece ricorso a detta Real Maestà, e lagnandosi innanzi alla stessa Real Maestà del predetto il quale diceva di avere detto ufficio, subito la stessa Real Maestà volle avere da uomini probi di detta terra notizia e informazione su detto ufficio di notariato, e avendo la Real Maestà avuta chiara e veritiera informazione qualmente detto ufficio di notariato da antico tempo era e doveva essere gratuito e non venale, e che era annuale ed era conferito per schede (elezione ed astrazione a sorte) come tutti gli altri ufficiali tranne il capitano e il suo giudice; perciò la stessa Real Maestà allora così provvide e dichiarò che per l'avvenire riguardo a detti notai degli atti della corte capitaniale così doveva farsi come facevasi riguardo a tutti gli altri ufficiali di detta terra e che lo stesso ufficio deve essere gratuito e non venale, dicendo perciò che più non doveva intromettervisi. Inoltre che di poi cioè nell'anno prima indizione allora prossimo venturo i detti notari degli atti della corte capitaniale furono eletti da detta Università e messi nelle loro schede insieme con gli altri ufficiali di detta terra trasmessi a detta Real Maestà come tutti gli altri ufficiali di detta terra per lettere reali, governando allora detta terra il conte Antonio di...per parte della Real Maestà come fu ed è notorio e fama pubblica. Inoltre che in seguito scoppiando la ribellione dei baroni contro la Real Maestà ed essendo allora rettore di detta terra (per parte) della Real Maestà il nobile Antonio Bosco ininterrottamente ogni anno finchè stette Antonio in detta rettoria, lo stesso Antonio nominò e nominava gli ufficiali di detta terra per schede e tra gli altri ufficiali di detta terra nominò per schede notari degli atti della corte del capitano, gratuiti e non venali. Inoltre che in, in seguito, allontanato detto Antonio Bosco da detto ufficio e sopravvenendo per parte della Real Maestà in detta terra come vicerè il signor Obertino Grua, lo stesso signor Obertino nominò per schede, gratuiti e non venali detti notari degli atti di detta corte capitaniale ogni anno finchè fu nell'ufficio predetto, osservando l'antica consuetudine di detta terra...al tempo del detto Obertino sopravvenendo un tale che asseriva di avere il diritto di vendita di detto ufficio e cercando di vendere lo stesso ufficio gli fu interdetto da detta Università; finalmente la stessa Università lagnandosi allora del predetto che asseriva di avere dritto in detto ufficio come sopra essendo presenti innanzi al detto sig. Obertino come vicerè, finalmente dallo stesso sig. Obertino, avuta legittima informazione di detto ufficio, fu deciso e determinato che detto ufficio di detto notariato fu e dev'essere gratuito e non venale e che proceda per schede come tutti gli altri ufficiali di detta terra.

Tenore dei testimoniali. Il giudice Vincenzo Settesoldi...cioè: da anni trenta e secondo la voce e la fama pubblica in detta terra di Trapani, in modo che così ritenevasi ritienesi e credesi dalla maggior parte degli uomini della stessa terra disse di sapere che tutti gli ufficiali di detta terra eccetto il capitano e il di lui giudice ed il secreto o vicesecreto e il portulano...(solevano e sogliono) essere eletti per schede e specialmente i notari degli atti della corte del capitano di detta terra i quali debbono essere gratuiti, e non venali, e (debbono essere) annuali, riguardo alla causa della sua scienza e riguardo al luogo e al tempo disse come sopra. Inoltre disse che al tempo dell'adominazione dei baroni in detta terra di Trapani per mancanza della Real Maestà, detti ufficiali di detta terra e specialmente...erano soliti essere eletti per schede, gratuiti e non venali ed annuali, circa la causa della sua scienza (di quello che sapeva e diceva) disse di saperlo per voce e fama pubblica ed anche perchè molte volte vide così eleggere e nominare i notai stessi, in quanto al luogo così nella terra di Trapani come nella città di Palermo, in quanto al tempo disse come sopra prossimamente (si è detto). Inoltre disse che nell'anno quinta indizione...in detta di Trapani, cessato ormai il dominio dei detti Chiaramonte, per ordine della Real Maestà, dal signor Tommaso Crispo allora luogotenente della gran corte insieme con certi altri socii, mediante schede a lui date dall'Università di detta terra di Trapani, sono nominati gli ufficiali di detta terra e massimamente i detti notari degli atti della corte capitaniale, gratuiti e non venali ma annuali secondo l'ordine di dette schede seguendo l'antica consuetudine di detta...interrogato sulla causa della sua scienza disse che talvolta vide e udì le predette cose, riguardo al luogo (disse) in Trapani, riguardo al tempo disse come sopra. Inoltre disse che dopo la nomina dei detti ufficiali come sopra è stato detto, ed essendo ancora detta la Real Maestà in detta terra di Trapani, sopravvenendo un tale che asseriva di aver avuto per grazia da detta Real Maestà il detto ufficio di detto notariato e cercando di vendere il medesimo chiese con imposizione e ostacolava detti notari degli atti che erano già stati eletti come sopra; la qualcosa giunta a notizia di detta Università, subito la stessa Università fece ricorso al serenissimo Re d'Aragona che allora era duca e innanzi ad esso si lagnò del predetto che asseriva di avere per grazia detto ufficio e finalmente poi avuta una veritiera informazione, fattagli da persone probe di detta terra di Trapani, che (cioè) il detto ufficio era gratuito e non venale e che fin da tempo antico fu e soleva essere costituito per schede, come gli altri ufficiali di detta

terra, il detto signor Re così stabilì e ordinò che il detto ufficio dovesse essere costituito ed esercitato così come facevasi anticamente e come i trapanesi avevano per consuetudine di fare, cioè che dovesse essere gratuito e non venale e che fosse costituito per schede come gli altri ufficiali di detta terra, ordinando al predetto, che ostacolava detto ufficio, di non più interporvisi, circa la causa della sua scienza disse che talora vide e udì le predette cose, riguardo al luogo e al tempo disse come sopra. Inoltre disse che nell'anno prima indizione e governando allora detta terra di Trapani il conte Antonio Montecateno, i detti notari degli atti similmente dalla detta Real Maestà, e per sue lettere dirette all'Università di detta terra, furono nominati gratuiti e non venali ed annuali giusta la forma delle schede mandate dalla detta Università; interrogato sulla causa della sua scienza disse che talora vide e udì le predette cose e come esperto lesse dette lettere e vide di poi i detti notari ad esercitare detto ufficio, circa il luogo disse in Trapani, circa il tempo disse come sopra. Inoltre disse che di poi sopravvenendo la ribellione dei baroni contro la Real Maestà ed essendo allora rettore di detta terra per parte della Real Maestà il signor Antonio Bosco, ininterrottamente lo stesso signor Antonio, finchè fu in detto ufficio, tra gli altri ufficiali di detta terra nominò detti notari degli atti per schede, gratuiti e non venali per ordine del Re e per lettere dello stesso, perchè vi era la guerra e le schede non potevano trasmettersi alla detta Real Maestà; interrogato sulla causa della sua scienza disse che talora vide e udì le predette cose, circa il luogo disse in Trapani, circa il tempo disse come sopra. Inoltre disse che in seguito allontanato detto signor Antonio dal detto ufficio e sopravvenendo per parte della Real Maestà in detta terra di Trapani il signor Obertino Grua come Vicerè, il detto signor Obertino come vicerè ogni anno, tra gli altri ufficiali di detta terra nominò per schede i detti notari degli atti, gratuiti, annuali e non venali; interrogato sulla causa della sua scienza disse che talora vide e udì le predette cose, riguardo al luogo e al tempo disse come sopra. Inoltre disse che anche al tempo del detto signor Obertino venne in detta terra di Trapani un tale che asseriva di avere il dritto di vendere detto ufficio di detto notariato, contro il quale essendosi opposto dalla detta Università che ciò poteva farsi per i diritti e le ragioni anzidette, fu, alla fine, dal detto signor Obertino nella qualità di vicerè posto silenzio sulla suddetta persona che veniva per vendere detto ufficio come sopra; sulla causa di sua scienza riguardo al luogo e al tempo disse come sopra. Matteo di Naso dopo avere giurato ed essere

stato interrogato disse come il prossimo teste, eccetto che non lesse le lettere mandate dalla Università dalla terra di Trapani ai serenissimi nostri signori Re come fece il detto prossimo teste, ed aggiunse che al tempo in cui nella terra di Trapani fu capitano il fu Rainerio Campulo i detti ufficiali e specialmente i notai degli atti della corte del capitano furono ed erano eletti per schede; interrogato della causa di sua scienza, disse che talvolta vide e udì, riguardo al luogo in Trapani, riguardo al tempo disse come sopra. Francesco Pipi, prestato giuramento ed interrogato disse come il teste prossimo (immediatamente precedente), e aggiunse riguardo al tempo, riguardo al quale disse da anni quaranta in qua poco più o meno, aggiunse tuttavia e disse che il detto teste allora come giurato della terra di Trapani insieme coi suoi colleghi difendeva e difende detto ufficio di detto notariato contro i contraddittori di esso ufficio; interrogato sulla causa della scienza (cioè perchè sapeva quello che diceva) disse che talvolta vide e udì riguardo al luogo in Trapani, riguardo al tempo disse in quell'anno in cui lo stesso teste fu eletto Giurato della terra di Trapani. Isso Nicolò, prestato giuramento e interrogato disse come il prossimo (teste) eccetto per il tempo riguardo al quale disse dal tempo da cui si ricorda in qua ed eccetto riguardo al luogo di detta osservanza riguardo alla quale disse nella terra di Trapani soltanto...per lettere trasmesse dall'Università della terra di Trapani ai serenissimi signori nostri Re come il detto prossimo teste. Calzarano di Cartaliano prestato giuramento ed interrogato di ciò disse che tutti gli ufficiali della terra (di Trapani) sono soliti ad essere eletti per schede...interrogato della causa (di sua scienza) disse che vide e udì...da...anni poco più o meno in qua. Il notaio Antonio Pace di Trapani prestato giuramento e interrogato disse come il primo (teste) eccetto che le premesse cose non vide osservarsi nella città...eccetto che non lesse le lettere mandate dalla Università della terra di Trapani ai serenissimi Re nostri signori...e disse che il detto fu eletto molte volte dall'Università della terra di Trapani per schede notaio della corte del capitano di detta terra, interrogato della causa della sua scienza disse che talvolta vide e udì, riguardo al luogo in Trapani, riguardo al tempo disse (come il prossimo teste)...notaio Giovanni...(disse) di sapere che da parecchi anni continuamente vide osservarsi nella terra di Trapani che i notari degli atti della corte capitaniale sono soliti ad essere eletti per schede, interrogato della causa della sua scienza disse che talvolta vide e (udì) riguardo al luogo in Trapani, riguardo al tempo disse come sopra cioè...della Real Maestà in qua.

Inoltre disse che essendo lo stesso teste, come dicono, Giurato della stessa terra fu scelto dalla stessa Università a fare le schede (estrazioni a sorte) insieme con alcuni probi personaggi per come erano soliti detti ufficiali ad essere eletti dai suoi antecessori e specialmente i notari... (interrogato della causa della sua scienza disse) che talvolta vide e udi riguardo al luogo in Trapani, riguardo al tempo come sopra prossimamente. Nicola Francesco de Sigerio prestatò giuramento ed interrogato disse come il notaio Antonio Pace teste precedente, tranne che non sa se al tempo della dominazione di Antonio Bosco, il detto Antonio faceva o faceva fare le schede (i sorteggi)...che era fuori della terra di Trapani, aggiunse tuttavia e disse che parecchie volte fu scelto dall'Università di detta terra a fare le schede degli ufficiali della terra di Trapani e specialmente dei notari degli atti della corte capitaniale di detta terra; interrogato della causa della sua scienza disse che talora (vide) e udi, riguardo al tempo come sopra. Il notaio...disse come Calzarano di Cartaliano il precedente teste e aggiunse riguardo al tempo riguardo al quale disse da quindici anni in qua. Il Notaio Nicola Cava di Trapani prestatò giuramento ed interrogato disse come il prossimo teste ed aggiunse riguardo al tempo, riguardo al quale disse da venti anni e più in qua. Onde per futura memoria di detta (veridica informazione e testimonianza) (fu fatto) di poi il presente pubblico istrumento per mano di me predetto notaro corroborato dalle sottoscrizioni e dalla testimonianza dei sottoscritti testimoni. Fatto in Trapani nell'anno, mese, giorno e indizione premessi. Testimoni...Vincenzo Settesoldi come giudice e testimone. Notar Nicola Cava. Notar Simone de iudice Lanalotto. Notar Francesco Maida. Notar...e Conino Pace abitante in Trapani. Io Vincenzo Settesoldi giurista Giudice di Trapani. Io Notaio Nicola Cava di Trapani fui presente alla presente pubblicazione ed attesto. Io Simone del Giudice Lanalotto di Trapani intervenni alla presente pubblicazione ed attesto. Io notar Francesco Maida di Trapani intervenni alla presente pubblicazione ed attesto. Io Notar...intervenni alla presente pubblicazione ed attesto. Io Conino Pace di Trapani intervenni alla presente pubblicazione ed attesto. Io Antonio Pace di Trapani per cui sopra per reale autorizzazione notaio dovunque per tutta la Sicilia, richiesto scrissi questo pubblico istrumento e lo contrassegnai col mio solito e consueto segno (di tabellazione).

PERGAMENA N. 9 (a.1315)**Numero inventario Biblioteca: 30286**

(In nomine Domi)ni. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quinto decimo mense aprilis quarto eiusdem tercię decime indictionis. Regnante serenissimo dominio nostro Rege Friderico etc.etc...

(totale righe n.69)

Nel nome del Signore Amen. Nell'anno della incarnazione dello stesso milletrecentoquindici, il 4 aprile, tredicesima indizione. Regnando il serenissimo nostro Signore Re Federico vittoriosissimo Re di Sicilia, nell'anno del di lui regno ventesimo...Giudici della città di Messina, Vassallo Ianulo di Messina regio pubblico notaio di tutta la Sicilia, e noi testimoni infrascritti a questo scopo specialmente chiamati ed interrogati, col presente scritto pubblico facciamo noto ed attestiamo che il notaro Tommaso abitante la terra di Trapani sindaco (rappresentante)...della terra di Trapani, venendo alla nostra presenza espone che, avendo l' illustre Re nostro signore predetto, mosso dalla considerazione dei servizi abbastanza ardui e dei graditi onori della Università della medesima terra di Trapani resi allo stesso Re nostro signore, in corrispettivo degli stessi servizi concessi graziosamente alla predetta Università di Trapani ed ai singoli trapanesi le immunità, libertà...concesse già un tempo nei passati tempi alla Università di Messina ed ai singoli messinesi, tanto dal predetto Re nostro signore quanto da tutti gli altri Re e principi già signori della Sicilia predecessori del medesimo Re nostro signore...affinchè detta Università di Trapani ed i singoli trapanesi predetti godano delle medesime immunità libertà e grazie di cui godono detta Università di Messina ed i singoli messinesi; e perciò volendo, in nome e per parte della stessa Università di Trapani, avere presso di sè pubblicato il contenuto dei privilegi, delle immunità, delle libertà e grazie..., concessi in detti passati tempi dai predetti re e principi sotto i loro sigilli pendenti, a garanzia e per informazione della stessa Università di Trapani e dei singoli trapanesi, e per attribuire fede a ciascuno per l'avvenire..., chiese a noi per parte del Re, implorando il nostro ufficio di giudici e notaio, che insieme con lui ci recassimo personalmente presso altri Giudici e Giurati della detta città di Messina presso i quali...(erano custodite)...le chiavi del tesoro di Messina, nel quale si trovano i predetti originali privilegi di dette immunità libertà e grazie concesse alla stessa Università di Messina, alla scopo di vedere i medesimi privilegi e pubblicarli per sè per la ragione suddet-

ta...(mostrando) di avere l'ordine del Re che gli stessi originali privilegi mostrassero a noi e ce ne dessero copia. Noi inverso annuendo alle preghiere del notaio Tommaso siccome giuste, constatata prima la qualità di procuratore nel notaio Tommaso...per la provata sincerità della pura fedeltà della Università di Trapani, per il pronto zelo e l' unanime volontà appena fu assediata dai nemici del Re...la nostra Università di Messina come zelante esaltatrice del Re nostro Signore, si sforza diligentemente di favorire i predetti trapanesi che seguono le sue orme...ci recammo personalmente (presso i suddetti Giudici e Giurati di Messina), e avendo prima lo stesso notaio Tommaso per parte del Re chiesto agli stessi che ci mostrassero e ci dessero copia dei predetti privilegi originali per la suddetta ragione, come ad essi è stato ordinato dalla Real Maestà...i predetti Giudici e Giurati interrogati prima da noi se intorno alle premesse cose avessero ordine dalla Maestà del Re come conteneva l' esposizione del predetto notaio Tommaso, affermarono innanzi a noi che il detto Re nostro signore aveva espressamente ordinato a loro le premesse cose, e perciò insieme con noi...si recarono dove erano conservato i privilegi, e tra gli altri privilegi trovati in detto tesoro ed a noi mostrati, ci mostrarono un privilegio dell' illustre Re Giacomo già Re di Sicilia ed ora di Aragona col suo sigillo pendente di cera rossa del seguente tenore. Il quale...diligentemente esaminato, trovammo non essere mutilato nel suo contenuto, non abraso non cancellato nè viziato in alcuna sua parte, anzi lo stesso permanere nella sua primitiva apparenza e contenuto, parola per parola, niente in essi aggiunto, tolto o mutato; per la la suddetta ragione con la nostra giudiziale autorizzazione il presente pubblico transunto dal predetto originale privilegio...facemmo fedelmente a quello copiare e trascrivere; il tenore del quale privilegio originale in tutto e per tutto è tale: Giacomo per grazia di Dio Re di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua. Allora lo stato del principe coi sudditi si rafforza in solidità, allora s'innalza il trono del Re quando non vi è nessun dissenso delle volontà, finchè...l'affezione (la volontà) dei soggetti tanto nobili che popolari unita nel medesimo proposito con tutti gli sforzi tende al lodevole stato pacifico, all'esaltazione ed alla forza del dominante. Perciò col presente privilegio vogliamo sia reso noto a tutti gli ufficiali ed alle altre persone sì presenti che future che il Giudice Nicoloso Saporito Giudice Regio...di Messina, nostri fedeli, rappresentanti ed ambasciatori dell'Università degli uomini della città di Messina, nostri fedeli siccome consta alla nostra corte, mediante uno scritto pubblico

redatto e presentato da essi alla nostra altezza, e per parte della medesima Università umilmente supplicarono alla nostra altezza affinché per real bontà ci degnassimo concedere le infrascritte libertà (immunità, grazie), pel miglioramento dello stato dei nostri fedeli della medesima città; ed affinché ci degnassimo per l'innata clemenza e liberalità nostra, confermare alla predetta Università i sottoscritti privilegi ai medesimi nostri fedeli concessi tanto dal fu illustre imperatore Enrico trisavolo di divina memoria quanto dal serenissimo re Pietro d'Aragona di illustre memoria e da Noi prima che avessimo assunta la corona del nostro regno di Sicilia. Noi invero, considerando gli abbastanza graditi et accetti servigi che i nostri predetti fedeli della città di Messina hanno reso al predetto signor nostro padre e alla gloriosa regina d'Aragona e di Sicilia...esponendo liberalmente le loro persone e i beni per l'esaltazione del nome e del dominio degli stessi e nostri, e considerando le sofferenze e i moltissimi pericoli che in diverso modo hanno sopportati e cui sono stati esposti non solo nella difesa della nostra isola di Sicilia ma anche per lo sterminio dei nostri ribelli e nemici, e considerando i servigi che hanno reso alla detta madre nostra...; volendo che i predetti fedeli nostri, i quali al tempo del fu Carlo Conte di Provenza nostro nemico sostennero molti dispiaceri e pericoli e iatture, rifioriscano ed esultino al tempo del nostro felice regno per grazie libertà ed immunità, concediamo di nuovo e doniamo le infrascritte libertà ed immunità e grazie, e confermiamo alla predetta Università per mera liberalità e per grazia speciale i sottoscritti privilegi...concessi dai predetti predecessori nostri e da noi, come più sotto distintamente e particolarmente si contiene, cioè: Alla medesima Università concediamo che i Giudici, che saranno per dato tempo nella città stessa da scegliersi per il nostro mandato ogni anno dalla stessa Università, debbano essere così cioè...devono sapere leggere e scrivere ciò che vogliamo sia da loro osservato, i quali Giudici poi devono essere confermati per nostro mandato dalla nostra Corte o dagli ufficiali della medesima, ed alla stessa Corte debbono prestare il giuramento debito di esercitare legalmente l'ufficio di Giudici della città di Messina...; i quali, seguendo la nostra gran corte o del vicario regionale per proseguire gli appelli delle stesse questioni, incorrevano in disagi ed oneri di spese, siano risparmiati detti disagi e spese udendo subito il primo appello circa le cause e questioni civili e criminali che siano state trattate innanzi al predetto Stratigoto e ai Giudici di Messina...; per esaminare il predetto appello ogni anno dalla nostra altezza vogliamo che sia nominato un

Giudice cittadino di Messina da scegliersi e determinarsi all'uomo nella stessa città dalla nostra corte, il quale per parte della stessa nostra corte ascolti conosca discuta le predette cause e decida il primo appello medesimo...;al quale giudice si appelli circa le predette cause e questioni; e non solo lo stesso giudice ma ancora il notaio degli atti degli appelli stessi,ad istanza dei predetti ambasciatori e rappresentanti, ordiniamo che siano annuali; facendo ancora alla predetta Università grazia speciale, ad istanza dei predetti rappresentanti...Che sia scelto e stabilito dalla nostra magnificenza un console degli uomini del nostro regno di Sicilia che vengono nella terra di Tunisi, il quale per parte della nostra corte della stessa terra eserciti l'ufficio e la carica soltanto dei consoli degli uomini di detto regno; così che il predetto console nell'esercizio e riscossione dei diritti...per mandato e per commissione nostra in nessun modo si ingerisca, nè per l'esercizio dello stesso ufficio del consolato siano lesi in alcuna cosa o altrimenti diminiti i proventi e i diritti spettanti alla nostra corte. Il quale console liberamente e senza alcuna prestazione di affitto deve avere una canna nella parte inferiore di detti fondaco e nella parte superiore...finchè sarà nell'ufficio di detto consolato. Il detto console però deve esercitare soltanto l'ufficio e la carica consolare, ed i proventi del medesimo consolato debbono percepirli quelli o quegli che all'uopo abbiamo creduto di designare. Poichè per i diritti delle dogane del porto e di terra...relativi alle merci che per mare o per terra si introducono nella città di Messina e da essa si esportano, i mercanti erano costretti in certo modo a desistere dalle loro negoziazioni e vendite da farsi, onde la nostra corte e i cittadini della stessa città sostenevano danni non lievi, noi (a vantaggio) tanto dila nostra corte quanto degli stessi nostri fedeli...(disponiamo che) dall'anno decimaquinta indizione prossimo futuro in avanti, riguardo a tutte le cose e merci che da allora in avanti per mare e per terra da tutti gli stranieri si introducono nella medesima città e dalla medesima si esportino, entrando ed uscendo nelle predette dogane del porto e di terra, il diritto di dogana di mare e di terra...di vendita e compera delle merci e cose stesse quelli, dai quali tal diritto sarà dovuto, lo paghino ai gabelloti o ai creditori delle stesse dogane che ad un dato tempo vi siano, e si paghi la maggiore o altra quantità di denaro, nelle medesime dogane per i diritti degli stessi, dalla nostra corte o dagli ufficiali della stessa corte...In sollievo dei detti nostri fedeli provvedendo per nostra reale liberalità con opportuno rimedio stabiliamo e ordiniamo che i cittadini della medesima città, i quali (usufruiscono) di navi e di

altri vascelli stranieri per trasportare merci e cose proprie ad altre località per adempire i propri affari e soddisfare le proprie utilità, in tutto...pagando nella terra o nella località ove le merci e le cose stesse dovranno essere scaricate o vendute, erano costretti a pagare alla corte il diritto della dogana di mare alla ragione di tre tari d'oro per cento tari; e poichè il detto nolo non si acquista dai mercatori ma dai padroni dei predetti vascelli, essi non sono tenuti a pagare...il predetto dritto di dogana; ma i padroni di siffatti vascelli, a vantaggio dei quali ridondano detti noli, paghino il diritto di dogana alla nostra corte e ai doganieri, non ostante altra contraria costituzione o consuetudine. Poichè sui vascelli che venivano con merci e con altre cose nel porto della città di Messina...sulle navi o vascelli in cui erano state caricate e si caricavano e si inducevano (cose e merci) ovvero altri vascelli per lo scaricamento delle stesse cose e merci, alla predetta dogana di mare i padroni delle predette cose e merci erano tenuti a pagare l'intero diritto di dogana, abbiamo stabilito provveduto e comandiamo che, dal predetto anno decimaquinta indizione in avanti, per (il caricamento delle merci e per lo scaricamento) da un vascello nell'altro, metà del diritto della predetta dogana sia pagata dagli anzidetti padroni delle dette cose e merci ai gabellotti o ai creditori della dogana, e la rimanente metà dello stesso dritto sia graziosamente e liberamente condonata ad essi dalla nostra munificenza, non ostante altra costituzione o consuetudine a questa contraria. Per...se vascelli carichi di merci e di altre cose venissero nel porto di detta città di Messina, e per manifesto difetto dei predetti vascelli ovvero per giusta evidente e probabile causa e impedimento le merci e le altre cose non potessero star bene ed essere tenute nei vascelli stessi senza pericolo, così che per la conservazione delle stesse...(fosse necessario) scaricarle dalle navi o dai vascelli a terra, e al solo scopo di scaricarle senza che di poi se ne faccia vendita ovvero senza che nel tempo dello scaricamento predetto si venda qualche cosa dai padroni, (in tal caso) a titolo di diritto di dogana o di altro diritto nulla devono pagare alla nostra corte o ai doganieri i padroni delle merci dal predetto anno decimaquinta indizione in avanti...e se accadesse che (qualche parte delle merci e robe scaricate) a terra sia venduta nella medesima città, i padroni di esse debbono pagare integralmente alla nostra corte o ai nostri ufficiali il diritto di dogana soltanto per quelle merci o altre cose che ivi siano vendute. E se i padroni facessero caricare le merci e le altre cose o qualche parte di esse in un vascello diverso da quello in cui prima fossero state caricate...i predetti

mercanti siano tenuti a pagare alla corte il diritto per esso caricamento in altro vascello, senza pagare alcun diritto alla corte e ai doganieri per il caricamento delle merci in quel vascello in cui prima fossero state caricate, non ostante altra consuetudine o costituzione contraria a questa, la quale...(dall'anno) decima quinta indizione in avanti vogliamo sia osservanza. Comandiamo che siano subito costruite e fatte (navi atte al trasporto dei cavalli) e navi anche necessarie nella predetta dogana, per il transito e il trasporto dei cavalli dei muli e di altri animali da Catona a Messina e da Messina a Catona, e se i predetti animali co...predett...della corte di Messina...accada che siano trasportati nella medesima città, dev'essere pagato perciò il debito e solito diritto di dogana, da coloro che lo devono, ai gabelloti o ai creditori di detta dogana; se poi per mancanza di navi o di quelle della corte, che non siano state costruite, fosse necessario trasportare (quegli animali) con altri vascelli...(se) siano trasportati con altri vascelli e non con la nave della corte, non siano tenuti a pagare nessun diritto della predetta dogana di mare, e ciò dal predetto anno decimaquinta indizione in avanti vogliamo che sia osservato, non ostante altra consuetudine o costituzione contraria a questa. Siccome poi i predetti messinesi al tempo del nostro felice signore... le esazioni dei diritti di balestra, che per i carichi dei vascelli naviganti verso località oltremarine i padroni degli stessi carichi erano tenuti a pagare alla nostra corte, per grazia speciale rimettiamo e rilasciamo ai cittadini della medesima città, non ostante altra costituzione o consuetudine contraria. Ad istanza dei detti ambasciatori e rappresentanti, chiedenti per parte dell'Università di Messina, per grazia speciale concediamo alla medesima Università che da nessuno sia portato vino alla città di Messina per mare o per terra fuori del tenimento della città stessa, tranne il vino necessario per uso dell'ospizio della signora madre nostra...che da altre terre alla medesima città per mare o per terra...senza contraso sia trasportato. Volendo acconsentire alle domande dei detti nostri fedeli, i quali per noi tanti e sì grandi oneri sopportarono, volendo che essi non siano privati di benefizi, a richiesta dei predetti ambasciatori e rappresentanti...concediamo alla predetta Università e ordiniamo che i banchisti per tributi e diritti di cambio sessanta oncie d'oro ogni anno...pagare alla nostra corte (corte)...e gli affitti delle botteghe della nostra corte nelle quali dai predetti banchisti si esercita e il consueto...nessuna scomputazione di poi a farsi ai detti dalla nostra corte...le botteghe stesse ai banchisti o ad altri maggior offerenti dal Secreto di Sicilia, all'ufficio del quale non spetta, ogni anno per uti-

lità della nostra corte si concedano in affitto, non ostante altra contraria consuetudine. Confermiamo poi all'Università di Messina, a tenore delle presenti lettere, i privilegi...(concessi) dal detto padre nostro sulla corte del mare da reggersi da consoli appositamente eleggibili dai mercanti della stessa città e confermabili dallo Stratigoto di Messina per parte della nostra corte; vogliamo che il consolato di detta corte lo esercitino i consoli da eleggersi dai mercanti...e lo Stratigoto predetto a vantaggio della nostra corte, come esercitarono il consolato predetto dal tempo del predetto privilegio, ad essi concesso e giusta il tenore di esso, fino ad allora; così che i proventi di detta corte e di detto consolato siano dati al predetto Stratigoto per parte della nostra corte. Poichè per petizione dei predetti ambasciatori e rappresentanti...nuovi statuti, che un tempo si esigevano dalla corte in detta città di Messina, furono rimessi dal predetto padre nostro nel primo colloquio allora celebrato in Messina, dai quali, dal tempo del dominio del detto padre fino ad ora furono e sono liberi ed esenti,cioè (riguardo a) ferro, sale, pece, seta, abito con cappuccio...e vini per cui i mercanti...alla predetta città i predetti nuovi statuti per nostra real bontà rilasciamo, non ostante usi,costituzioni e consuetudine contraria. Ma vogliamo che lo Stratigoto e i Giudici della città di Messina e i notai degli atti della stessa città siano ed esser debbano annuali. Se accadesse che alcuni siano tratti nei nostri castelli...nulla questi sono tenuti a pagare ai castellani dei predetti castelli o ad altre persone per porto o per altro dritto; se tuttavia avranno pernottato e per maggiore spazio di tempo nell'istesso castello o in carcere qualcuno sarà tenuto prigioniero, quando sarà liberato e uscirà, non pagherà se non dieci grana; in ciò le sacre costituzioni dell'illustre Imperatore Federico...A tenore delle presenti lettere confermiamo poi ai predetti cittadini di Messina l'immunità e la grazia ad essi concessa dal predetto padre nostro, che cioè i predetti cittadini possano liberamente e senza alcun diritto di dogana esportare per mare vettovaglie dai porti e dalle marine della Sicilia per portarle alla predetta città...Gli infrascritti privilegi un tempo concessi dal predetto Imperatore Enrico e dal predetto padre nostro e da noi ai predetti nostri fedeli di Messina per i sottoscritti fatti e ragioni, cioè: privilegio del predetto Imperator...della corte imperiale innanzi al protonotaro, l'anno dell'incarnazione del Signore 1197, li 11 maggio decimaquinta indizione, del suo impero l'anno settimo e del Regno di Sicilia l'anno terzo, per cui sia lecito ad essi portare ed esportare merci ed ogni lor cosa, liberamente senza alcun pagamento, per il

porto della città...Inoltre il privilegio del detto padre nostro dato a Messina nell'anno del Signore 1283, nel mese di aprile, il giorno 20 undecima indizione, nell'anno settimo dei suoi regni d'Aragona e nel primo anno del suo regno di Sicilia, qualmente cioè lo stesso padre nostro...per mera liberalità e per grazia speciale ritrattò dei nuovi cattivi statuti. Inoltre un certo privilegio nostro dato a Catania l'anno del Signore 1283, il 15 dicembre dodicesima indizione, per cui nessun cittadino messinese, di qualunque condizione fosse, possa altrove che nella città di Messina, anzi nella stessa città per qualunque causa, sia questione civile e di qualsiasi importanza sia criminale pubblica o privata, possa talora esser convenuto da altri anche se muniti di privilegio di diritto comune o speciale. Nella quale corte dello Stratigoto e dei Giudici gli stessi messinesi per qualunque delle predette cause...per feudi quaternati e per la quarta parte degli stessi e per crimine di lesa maestà e per causa di appello di questioni discusse e decise nella stessa corte, per cui è riservato anche il privilegio che il maestro Giustiziere e i Giudici della nostra regia gran corte, quando siano presenti in Messina ascoltino discutano e terminino...tutte le cause e questioni civili e criminali pubbliche o private: e che nel caso che la stessa regia gran corte si ritiri da Messina senza aver definite le stesse questioni, i detti messinesi per la definizione delle stesse questioni non debbano uscire dalla stessa città, ma le questioni mosse nella stessa gran corte siano definite dallo Stratigoto e dai Giudici. E un certo altro nostro privilegio dato in Catania nello stesso giorno 15 dicembre dodicesima indizione, per cui i messinesi, fuori della predetta città di Messina e dovunque accada di trovarsi, possano stabilire il giudice...dal quale siano discusse e definitivamente decise le questioni e cause che siano per caso sorte fra loro o per le quali siano stati chiamati in giudizio da altri. I suddetti privilegi e tutto quanto risulta dai medesimi confermiamo ai predetti nostri fedeli di Messina a tenore delle presenti lettere. Per memoria poi di questa nostra concessione e conferma...abbiamo comandato che sia fatto il presente privilegio e che sia munito del sigillo di nostra maestà. Dato in Palermo l'anno del Signore 1285 il giorno 16 febbraio quattordicesima indizione, e nel primo anno del nostro regno. Ciò che di sopra poi abbiamo visto essere abraso e corretto...dove si legge: aprile. Inoltre nella quattordicesima linea dove si legge: mostrata. Inoltre nella ventesima linea dove si legge: o considerando. Inoltre nella ventesimasesta linea ove si legge: questioni. Inoltre nella ventottesima linea ove si legge: nella stessa terra ufficio e carica. Inoltre nella ventino-

vesima linea ove leggesi: liberamente. E nella quarantesima...in avanti niente. (Tutto ciò) da me predetto notaro è stato abraso e corretto non per difetto ma per errore, nondimeno si ritenga per autentico. Onde a futura memoria e cautela sia della predetta Università di Trapani sia dei singoli trapanesi, e perchè si abbia fede piena dovunque nel predetto privilegio originale...il presente scritto pubblico è stato transunto dal predetto originale per mano di me predetto notaio Vassallo, corroborato dalla testimonianza e dalle sottoscrizioni di noi Giudici e Notaio. Fatto a Messina nell'anno mese giorno e indizione predetti. Io Ansalone di Castiglione Giudice di Messina scrissi. Io Roberto Calciamira Giudice di Messina. Io Giovanni Natale attesto. Io Giovanni Ponte attesto. Io Federigo di Giorgio attesto. Io notaio Nicola di Epifronia attesto. Io Giovanni de bonavio attesto. Io Aldoyno...Raniero attesto. Io Ventura di Malta (o Mala) di Messina attesto. Io Simone...attesto. Io...attesto. Io Vasallo de Janulo di Messina, regio pubblico notaio di tutta la Sicilia, che scrissi le predette cose, attesto.

STAMPA E ALLESTIMENTO: ARTI GRAFICHE CORRAO
TRAPANI - VIA B. VALENZA, 31 - TEL. 0923.28324 / 28858
Dicembre 1999